



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO DEL VERDE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2024
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/05/2024 al 04/06/2024

INDICE

PREMESSA

TITOLO 1 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI

Art. 1	Ambiti di applicazione	pag.4
Art. 2	Finalità	pag.4
Art. 3	Interazione con altri strumenti di tutela e pianificazione.....	pag.4
Art. 4	Classificazione del Verde.....	pag.4
Art. 5	Ambiti territoriali e aree con vincoli speciali.....	pag.4
Art. 6	Norme di esclusione e facilitazioni	pag.5

TITOLO 2 – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7	Classificazione delle specie	pag.6
Art. 8	Gradi di tutela del verde.....	pag.6
Art. 9	Potature e abbattimenti privati	pag.6
Art. 10	Interventi su piante in tutela Ordinaria	pag.7
Art. 11	Interventi su piante in Tutela Speciale	pag.8
Art. 12	Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione	pag.9
Art. 13	Criteri di sostituzione e nuovi impianti.....	pag.9
Art. 14	Trattamenti fitosanitari.....	pag.10
Art. 15	Interventi sul verde pubblico effettuati da privati	pag.10
Art. 16	Interventi sul verde privato eseguiti nell'ambito di pratiche edilizie	pag.10
Art. 17	Realizzazione di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica e privata	pag.11

TITOLO 3 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Art. 18	Area e volume di pertinenza degli alberi	pag.12
Art. 19	Attività vietate su area e volume di pertinenza degli alberi	pag.12
Art. 20	Danneggiamenti.....	pag.12
Art. 21	Scavi in aree verdi o in presenza di alberi.....	pag.13
Art. 22	Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere.....	pag.13

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23	Vigilanza sul regolamento.....	pag.13
Art. 24	Sanzioni e procedimento sanzionatorio	pag.14
Art. 25	Procedimento di riduzione in pristino	pag.14
Art. 26	Norme finali.....	pag.14
Art. 27	Entrata in vigore.....	pag.14

ALLEGATI

- 1) Elenco essenze arboree ed arbustive;
- 2) Schede esplicative e specifiche tecniche per potature;
- 3) Valore ornamentale e valutazione dei danni;
- 4) Sanzioni e monetizzazioni;
- 5) Modulo richiesta di abbattimento di alberi su area privata;
- 6) Modulo comunicazione di avvenuta piantumazione sostitutiva;
- 7) Modulo attestazione del pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 DPR 445/2000 – DM 10/11/2005);
- 8) Modulo progetto di sistemazione a verde per interventi edilizi ricadenti in PDC e SCIA;

PREMESSA

Il Comune di Coriano riconosce il sistema del verde quale componente fondamentale del paesaggio urbano e rurale.

In linea con quanto disposto dalla L. n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (Comitato per lo sviluppo del verde pubblico – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), il Comune di Coriano promuove l'applicazione di uno strumento regolatore del verde pubblico e privato, ravvisando l'opportunità di uniformare, attraverso un regolamento coordinato con gli strumenti urbanistici vigenti, la gestione del patrimonio vegetale esistente e le trasformazioni del territorio secondo una visione che riconosca il "verde", in funzione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali:

- come componente fondamentale del paesaggio;
- come bene comune da tutelare per il benessere dei singoli individui e della società;
- come elemento irrinunciabile per la salvaguardia dell'ambiente, presente e futuro, e dei servizi eco sistemici da esso forniti.

Le norme che compongono il presente regolamento sono intese dunque a garantire la tutela e il miglioramento ecologico dell'ambiente urbano e rurale nella consapevolezza delle importanti funzioni svolte dal verde pubblico e privato (ecologica, estetica, climatica, storico-testimoniale, di sicurezza del territorio, sociale, ricreativa e didattica).

La tutela del patrimonio arboreo e arbustivo presente sul territorio è applicata con criteri che differenziano la vegetazione sulla base del pregio della specie, della dimensione degli esemplari e dell'ambito territoriale di appartenenza, individuando differenti procedure per l'approvazione delle richieste di intervento.

Il Comune di Coriano promuove inoltre attività di sponsorizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche volte alla manutenzione di aree a verde pubblico, parchi e aree verdi all'interno delle rotatorie o ad esse immediatamente limitrofe. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, anche in funzione della sua fruibilità da parte della collettività.

TITOLO 1 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI

Art. 1 - Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al territorio del Comune di Coriano. Le specifiche indicazioni di tutela dettate dal presente regolamento sono commisurate al valore intrinseco del patrimonio verde ed al contesto territoriale in cui si trovano.
2. Il regolamento si applica a tutte le aree verdi, pubbliche o private, in ambito urbano o rurale e su tutto il patrimonio verde ivi presente, indipendentemente dalla specie di appartenenza, con le esclusioni previste dall'art. 6.

Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli interventi sul patrimonio verde di proprietà pubblica o privata, al fine di garantirne la tutela, migliorarne la consistenza quantitativa e qualitativa, favorirne la connessione ed aumentarne la biodiversità. Il Comune favorisce la fruizione delle aree verdi pubbliche, nel rispetto delle risorse naturali ivi presenti, e riconosce e promuove il ruolo dei cittadini nella gestione e nello sviluppo del verde.

Art. 3 - Interazione con altri strumenti di tutela e pianificazione

1. L'interazione del regolamento con altri strumenti pianificatori di tutela viene garantito dal recepimento dei relativi vincoli e/o norme attraverso gli strumenti urbanistici vigenti, ai quali il presente regolamento fa diretto riferimento.
2. In caso di discordanza tra il presente regolamento e altre disposizioni normative gerarchicamente equivalenti, troverà applicazione la norma più restrittiva a tutela del verde.

Art. 4 - Classificazione del Verde

1. Sono definite **verde pubblico**, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti aree di pubblica proprietà o sulle quali sia vigente un diritto di uso pubblico: parchi, giardini storici, aree protette, aree boschive, verde sportivo, verde complementare alla viabilità (rotatorie, aiuole, bordi stradali, alberate stradali), verde cimiteriale, verde all'interno dei plessi scolastici pubblici, ecc.
2. Sono definiti **verde privato** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio comunale, sui quali non sia vigente un diritto di uso pubblico.
3. Per **albero monumentale** si intende, ai sensi della L.R. 20 DEL 28/12/2023 e s.m.i. "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti":
 - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b) i filari e le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
4. Gli Alberi monumentali sono censiti ai sensi della L. 10/2013, che dispone gli specifici vincoli di tutela e i procedimenti autorizzativi per gli interventi, e l'organo di tutela è rappresentato dal Corpo Forestale dello Stato.
5. Ai sensi e ai fini del presente regolamento si definiscono inoltre le **alberature di rilievo comunale**, ovvero gli esemplari (singoli o in raggruppamento) che, sebbene non censiti come alberi monumentali, rivestono un particolare interesse a **insindacabile giudizio dell'organo comunale**.

Art. 5 - Ambiti territoriali e aree con vincoli speciali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso in ambiti, nei quali vigono differenti gradi di tutela e differenti procedure autorizzative per gli interventi di cui all'art. 9.

2. Gli ambiti, che fanno riferimento alla zonizzazione urbanistica vigente, sono:
- a) **ambito urbano**: identificato nelle aree che il vigente PRG (o analogo strumento urbanistico) definisce come Territorio Urbanizzato
 - b) **ambito rurale**: identificato dalle aree che non ricadono in ambito urbano
3. Gli ambiti sopra specificati coprono l'intero territorio comunale; all'interno di questi sono individuate **aree di specifico interesse per la conservazione e la valorizzazione del verde**, nelle quali vigono specifici vincoli e tutele di natura storica, culturale o paesaggistica - ulteriori rispetto alle tutele disposte dal presente regolamento – derivanti da normative sovraordinate o da strumenti di pianificazione del territorio, dei quali occorre tenere conto per gli interventi sul verde.
4. Ai fini della determinazione degli ambiti territoriali e delle aree con vincoli speciali, il presente regolamento fa riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Art. 6 - Norme di esclusione e facilitazioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semi specializzate per l'arboricoltura destinati alla produzione di legno, le attività florovivaistiche e tutte le attività che possono essere ricondotte alle buone pratiche agricole;
- gli orti botanici, gli orti urbani, i vivai e simili;
- siepi in ambito urbano non oggetto di specifica tutela;
- alberature con circonferenza del fusto misurata a 100 cm da terra inferiore a 40 cm.
- tutte le alberature messe a dimora negli ultimi 10 (dieci) anni, dalla data di deliberazione del presente regolamento.

2. Sono tacitamente autorizzati gli abbattimenti:

- ordinati da sentenze giudiziarie;
- dettati da fenomeni improvvisi e di eccezionale gravità, quali eventi meteorologici di elevata intensità o calamità naturali, che determinino immediato pericolo per l'incolumità pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 10;

3. Alberature cadute per cause naturali

- le alberature ad alto fusto cadute a causa di eventi meteorologici eccezionali o per morte naturale devono essere segnalate all'ufficio Ambiente. Il proprietario/a del fondo in cui si trova l'alberatura dovrà produrre e presentare tramite trasmissione all'indirizzo posta protocollogenerale@comune.coriano.rm.it opportuna e chiara relazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla quale si evinca la causa della caduta dell'essenza arborea. Verificata la documentazione trasmessa, l'ufficio Ambiente potrà rilasciare autorizzazione al taglio e allo smaltimento dell'esemplare caduto. In tal caso non sussiste l'obbligo di piantumazione sostitutiva di n. 2 (due) esemplari arborei ricadenti nell'elenco dell'Allegato 1.

4. Nel rispetto dei contenuti del presente regolamento, gli enti sovraordinati sono esonerati dalla presentazione di domande e comunicazioni di cui agli art. 10 e 11 qualora stiano svolgendo attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di messa in sicurezza.

TITOLO 2 – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 7 - Classificazione delle specie

1. Le specie arboree ed arbustive presenti sul territorio vengono suddivise, ai sensi del presente regolamento, in 3 gruppi di appartenenza (esplicitati nell'Allegato 1) diversificati in base all'adeguatezza al contesto ambientale locale:

Gruppo A Specie autoctone alberature;

Gruppo B Specie alloctone alberature; (da utilizzarsi in ambito urbano e al di fuori dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree Naturali protette);

Gruppo C Specie vegetali a rapida crescita o infestanti e specie sconsigliate;

2. Tali elenchi sono funzionali all'individuazione delle specie da utilizzare per interventi di sostituzione, nuove piantumazioni e per la determinazione delle procedure autorizzative delle richieste di intervento private.

Art. 8 - Gradi di tutela del verde

1. Con riferimento al patrimonio arboreo ed arbustivo, vengono individuati di seguito due gradi progressivi di tutela, a cui corrispondono diverse procedure autorizzative per abbattimenti e potature:

a) **Tutela Ordinaria**, che si applica alle piante del gruppo A e B e C e arbusti;

b) **Tutela Speciale**, che si applica a piante definite "alberi monumentali" e di "pregio".

Queste ultime, dette di "pregio" vengono valutate dal Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane – Regione Emilia Romagna previo confronto con l'ufficio Ambiente. La Tutela Speciale è regolata dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2 /1977 e nazionale ai sensi della L. 10/2013 e L.R. 20 del 28/12/2023:

Art. 9 - Potature e abbattimenti privati

1. Ai fini del presente regolamento si considerano due tipologie di interventi sul patrimonio arboreo: la potatura e l'abbattimento.

2. Sono considerati potatura gli interventi, finalizzati al mantenimento, contenimento, equilibratura, ringiovanimento, risanamento e rimonda della chioma delle alberature (SCHEDE ESPLICATIVE E SPECIFICHE TECNICHE PER POTATURE – Allegato 2).

3. La potatura e l'abbattimento di norma possono essere effettuate **dal 1 Novembre al 15 Marzo. E' vietato** dare esecuzione agli interventi di abbattimento e potatura nel **periodo di riproduzione dell'avifauna/nidificazione** (quindi, di norma, nei mesi da metà marzo/aprile a tutto settembre/ottobre), fatto salvo che non riguardi intervento di salvaguardia della pubblica incolumità; sarà comunque cura di chi effettua l'abbattimento verificare e segnalare nidificazioni in atto agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna;

Potature ed abbattimenti eseguiti al di fuori dei periodi sopra indicati **possono essere consentiti**, per esigenze particolari ed eventi eccezionali, **previa autorizzazione del Servizio tecnico competente**, rilasciate previa presentazione di apposita domanda, e purché le piante non si trovino nella fase di germogliazione.

4. **Gli interventi di capitozzatura**, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità del tronco, sono invece equiparati ad abbattimenti per l'effetto distruttivo che essi hanno sulle piante e **risultano quindi vietati**.

5. Salvo quanto espresso all'art. 17 o in caso di opere di interesse pubblico, l'abbattimento/estirpazione è consentito in casi di stretta necessità, di norma solo quando si ravvisano una o più delle seguenti condizioni:

a) gli alberi/arbusti che versano in uno stato vegetativo irrimediabilmente compromesso o giunti al termine del ciclo biologico o sono secchi;

b) gli alberi/arbusti presentano una stabilità meccanica irrimediabilmente compromessa, rappresentando un potenziale pericolo per l'incolumità e la sicurezza.

c) gli alberi/arbusti presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;

d) gli alberi/arbusti provocano lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o in fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;

e) gli alberi/arbusti non rispettano le disposizioni contenute all'interno del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative che incidano sulla sicurezza di persone o cose;

- f) gli alberi/arbusti risultano ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, a distanze per le quali sia necessario intervenire con drastici interventi di potatura che ne alterano in modo irreversibile la naturale struttura della chioma e, di conseguenza, ne compromettono il vigore e la stabilità meccanica;
- g) gli alberi/arbusti impediscono l'esecuzione di opere indispensabili per adeguamenti normativi oppure l'esecuzione di interventi di manutenzione, solo nei casi in cui non vi siano soluzioni alternative praticabili come ad esempio gli interventi cesori;
- h) gli alberi/arbusti insistono su aree di superficie inappropriata, limitante per il loro sviluppo.

6. Gli interventi di abbattimento o potatura sono soggetti alle procedure indicate negli articoli seguenti, differenziate in base al grado di tutela definito all'art. 8.

7. Per ogni abbattimento è obbligatoria la piantumazione sostitutiva di esemplari arborei o arbustivi, come specificato dagli artt. 10 e 11 da condurre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13.

8. Il mantenimento delle aree verdi e gli interventi di potatura, ripiantumazione o abbattimenti di piante ricadono nella sfera di competenza e responsabilità dei loro proprietari, ed è estesa in solido, ai fini del presente regolamento, agli esecutori materiali degli interventi.

9. Sono titolati alla presentazione di comunicazioni o richieste di autorizzazione per interventi sul verde privato i proprietari, il legale rappresentante in caso di società proprietaria, l'amministratore o il rappresentante di condominio dotati di delega o in possesso di deliberazione dell'assemblea condominiale.

10. Per chiedere l'autorizzazione all'abbattimento urgente di piante danneggiate, il proprietario può contattare telefonicamente la centrale operativa del comando Polizia locale, o recarsi personalmente all'ufficio comunale. **Nei casi in cui fossero riscontrate condizioni di pericolosità imminente generate da piante pubbliche e/o private, il personale degli enti preposti alla sicurezza pubblica e privata (Polizia locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco...ecc), a seguito di sopralluogo rilasceranno opportuno verbale e contestuale autorizzazione all'abbattimento d'urgenza,** che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui non ritengano opportuno il rilascio della procedura di abbattimento d'urgenza, si dovranno attuare le procedure di cui al presente Regolamento comunale del verde pubblico.

Art. 10 - Interventi su piante in Tutela Ordinaria

1. Gli interventi di **potatura** su piante assoggettate alla Tutela Ordinaria di cui all'art. 8 comma 1 lettera a), qualora eseguiti nei periodi consentiti (art. 9 comma 3) e nel rispetto delle modalità definite nell'Allegato 2, **non necessitano** di richiesta di autorizzazione.

2. Gli interventi di **abbattimento** di piante assoggettate alla Tutela Ordinaria di cui all'art. 8 comma 1 lettera a), qualora eseguiti nei periodi consentiti (art. 9 comma 3) e nel rispetto delle modalità definite nell'Allegato 2, **necessitano** di richiesta di autorizzazione.

3. Sono soggette a Tutela Ordinaria le alberature appartenenti ai gruppi "A – B - C" di cui all'art. 7 comma 1 di proprietà pubblica e privata, ubicate in ambito urbano e rurale.

4. **Le specie arbustive**, rientranti nell'Allegato 1) del presente regolamento, devono essere tutelate e salvaguardate. La loro manutenzione deve preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa. E' vietato ogni tipo di azione che possa arrecare loro un danneggiamento. **L'eventuale estirpazione non è soggetta alla richiesta di autorizzazione all'abbattimento** ed è consentita solo ed esclusivamente in caso si verifichi una delle condizioni riportate nell'art. 9 comma 5 (articolo riferito alle sole alberature). La ripiantumazione in egual misura (*Es: n. 2 arbusti estirpati = n. 2 arbusti da piantumare*) deve essere eseguita successivamente all'avvenuta estirpazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 comma 5.

5. Gli interventi per l'abbattimento di piante possono essere autorizzati dal Servizio Ambiente, a seguito di apposita richiesta, secondo la procedura seguente:

a) il soggetto titolato (art. 9 comma 9) presenta richiesta al Comune (protocollogenerale@comune.coriano.rn.it), compilando e firmando la modulistica in carta libera all'uopo predisposta e allegata al presente Regolamento del verde ovvero:

- **Modulo richiesta di abbattimento di alberi su area privata;**
- **Modulo attestazione del pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 DPR 445/2000 – DM 10/11/2005);**

specificando le motivazioni dell'intervento e fornendo tutti gli elementi necessari e richiesti per l'inquadramento ed il riconoscimento delle alberature (ubicazione, documentazione fotografica, documentazione grafica);

- b) il Servizio Ambiente eseguita un'istruttoria tecnica, accertandone la completezza formale e documentale, esegue eventualmente un sopralluogo (anche tramite Enti delegati e autorizzati) per appurare in concreto le motivazioni della richiesta;
- c) qualora la richiesta sia carente di informazioni e documenti, il Servizio Ambiente può sospendere i tempi del procedimento amministrativo per l'acquisizione delle necessarie integrazioni, per un periodo di giorni 30 e comunque superiore a discrezione dell'Ente ai sensi della L.241/90. In caso di mancata presentazione delle integrazioni, la richiesta è automaticamente annullata;
- d) la richiesta correttamente formulata è tacitamente autorizzata decorsi 30 giorni effettivi dalla data di ricezione al protocollo;
- e) qualora, in sede di istruttoria, la comunicazione presentata non consenta la completa comprensione delle condizioni di cui all'art. 9 comma 5, il Servizio Ambiente può comunque richiedere la presentazione di una perizia rilasciata da tecnico abilitato (Agronomo, Perito Agrario), attestante la sussistenza delle condizioni sopra richiamate;
- f) nel caso in cui non siano ravvisate condizioni tali da giustificare l'abbattimento, la richiesta sarà diniegata, entro i termini di chiusura del procedimento, con comunicazione scritta contenente le motivazioni del diniego;
- g) qualora la realizzazione dell'intervento necessiti l'occupazione di suolo pubblico, il soggetto titolato deve ottenere la prescritta autorizzazione previo parere del corpo di Polizia Locale in ottemperanza alle norme di circolazione stradale.
- h) ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione ed eventuale piantumazioni di alberature in sostituzione di quelle abbattute il soggetto titolato (art. 9 comma 9) presenta al Comune, compilata e firmata, la modulistica in carta libera all'uopo predisposta e allegata al presente Regolamento del verde, ovvero:

– **Modulo comunicazione di avvenuta piantumazione sostitutiva;**

6. Gli interventi per l'abbattimento di piante in tutela Ordinaria, eseguita nei periodi non consentiti, possono essere consentiti per esigenze particolari previa autorizzazione del servizio tecnico competente, e purché le piante non si trovino nella fase di germogliazione.

7. Ogni abbattimento di n. 1 pianta ricadente nell' Allegato 1) Gruppi A-B-C e comunque di alto fusto con circonferenza maggiore a 40 cm. misurata a cm. 100 da terra, comporta l'obbligo di provvedere alla piantumazione sostitutiva di n. 2 (due) esemplari o, in alternativa, piantumazione sostitutiva di n.1 (uno) esemplare e pagamento di 200/€ (duecentoeuro) a compensazione del secondo non piantumato. Tutti le specie degli esemplari in sostituzione dovranno ricadere nell'elenco dell' Allegato 1) ed essere appartenenti al Gruppo A – SPECIE AUTOCTONE. La messa in dimora delle nuove essenze dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di ricezione al protocollo della richiesta di abbattimento, secondo le indicazioni di cui all'art. 13.

8. Possono essere favorevolmente valutati gli abbattimenti rientranti in progetti di riqualificazione delle aree verdi che comportino, a giudizio del Servizio Ambiente, un miglioramento ecologico dell'ambiente presente attraverso la sostituzione delle essenze esistenti con essenze autoctone elencate nell' Allegato 1 e disciplinate dall'art. 13 comma 3.

Art. 11 - Interventi su piante in Tutela Speciale

1. Gli interventi di potatura o abbattimento di piante assoggettate a Tutela Speciale, di cui all'art. 8 comma 1 lettera b), riguardano piante definite "alberi monumentali" e di "pregio". Tali alberature, sono sottoposte alla procedura analoga prevista per le piante in Tutela Ordinaria di cui all'art. 10 del presente regolamento, ma nel contempo sono sovraordinate dalle norme regionali, ovvero a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2 /1977 e ai sensi della Legge Nazionale L. 10/2013 e successiva L.R. 20 DEL 28/12/2023.

Le autorizzazioni all'abbattimento di piante in Tutela Speciale non prevedono la formula del silenzio assenso.

2. L'iter di approvazione comunale di cui all'art. 10 non può sostituire le autorizzazioni o i nulla osta necessari previsti da tali norme. I servizi tecnici comunali eseguono un sopralluogo (anche tramite Enti delegati e autorizzati) e quando possibile, provvedono a coordinare i procedimenti di verifica ed autorizzazione comunali con quelli di altri Enti Locali, al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti da parte del cittadino. L'abbattimento può essere subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere del Servizio Fitosanitario provinciale.

3. L'abbattimento delle piante, qualora autorizzato, è comunque subordinato alla piantumazione, all'interno del lotto interessato all'abbattimento, di esemplari di specie autoctone elencate nell'allegato 1 e disciplinate dall'art. 13 comma 3, il cui numero varierà in funzione della circonferenza della pianta abbattuta:

- a) circonferenza compresa tra 40 e 80 cm: sostituzione con **n. 2 pianta;**
- b) circonferenza compresa tra 81 e 120 cm: sostituzione con **n. 3 piante;**
- c) circonferenza compresa tra 121 e 160 cm: sostituzione con **n. 4 piante;**

d) **per dimensioni superiori, una pianta in più ogni 40 cm. di maggiore circonferenza.**

4. La piantumazione in sostituzione è effettuata nel rispetto dei criteri di impianto di cui al successivo art. 13 e concordata con l'Amministrazione.

5. **Altresì l'abbattimento non autorizzato o il danneggiamento di piante in Tutela Speciale è soggetto alle sanzioni amministrative ai sensi della legge nazionale e regionale vigente, ai sensi dell'Art. 7 della legge nazionale 10/2013 "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale".**

Art. 12 - Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione

1. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono rilasciate a soggetti titolati (art. 9 comma 9), fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

2. Il proprietario, il soggetto titolato e gli esecutori dei lavori autorizzati sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone durante la loro esecuzione.

3. Il soggetto titolato e l'esecutore dei lavori devono tenere a disposizione, sul luogo dell'intervento, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta o frontespizio della comunicazione che abbia conseguito il silenzio/assenso.

4. Il soggetto titolato dell'intervento, qualora il cantiere crei interferenza con la circolazione stradale o la pubblica viabilità, deve chiedere agli uffici preposti l'emanazione di apposita ordinanza che disciplini la modifica temporanea della viabilità ed i criteri di allestimento del cantiere, secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

Art. 13 - Criteri di sostituzione e nuovi impianti

1. Ogni abbattimento di piante comporta l'obbligo di provvedere alla piantumazione sostitutiva, il cui numero varierà in funzione del grado di tutela.

2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano pertanto in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, facendo comunque riferimento alle specie elencate nell' Allegato 1). Negli ambiti rurali occorre preservare rigidamente la naturalità e le forme tipiche del paesaggio e selezionare le essenze per il loro valore ecologico e ambientale, mentre negli ambiti urbani è ammessa una maggiore elasticità nella scelta delle essenze, in considerazione della maggiore importanza attribuita ai valori estetici ed ornamentali in un contesto a forte antropizzazione.

3. Nella scelta delle specie occorre osservare i seguenti criteri, rispettando eventuali specifiche prescrizioni richieste dal Servizio Ambiente. Nei nuovi impianti e nelle sostituzioni possono essere utilizzati esemplari appartenenti ai gruppi "A" e "B". Sono possibili deroghe, nel caso di parchi e giardini storici, ovvero di progetti in contesti peculiari sempre ad insindacabile giudizio dell'organo comunale.

4. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di piante abbattute devono essere materiale vivaistico di prima scelta, privi di lesioni, in ottime condizioni ed avere un diametro misurato a 100 cm. di altezza da terra, non inferiore a 6 cm.

5. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, devono essere in vaso con diametro non inferiore a 16/18 cm. Le essenze arboree/arbustive devono essere poste a dimora a regola d'arte assicurandone le condizioni ideali per lo sviluppo al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento.

6. **Qualora** sia verificato che **la sostituzione** dell'abbattimento sia inattuabile all'interno della particella catastale coinvolta per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, la stessa potrà avvenire in altra corte di pertinenza di medesima proprietà. In caso non ci fossero altre particelle di proprietà utilizzabili, **la piantumazione sostitutiva potrà essere compensata, versando all'Amministrazione comunale, per ogni pianta non sostituita, un importo pari al valore di n. 3 (tre) nuovi esemplari ovvero 600,00 € (seicentoeuro)** (Allegato 4 - MONETIZZAZIONE). Gli importi compensativi introitati saranno destinati dall'Amministrazione comunale all'incremento del patrimonio arboreo pubblico e alla gestione del verde pubblico.

7. **Il mantenimento delle piante sostitutive deve essere garantito da una cauzione (o polizza fideiussoria) di importo pari a 200 €/pianta (duecentoeuro)** (Allegato 3 - GARANZIE ATTECCIMENTO NUOVO ESEMPLARE) che sarà restituito all'avvenuto attecchimento e non prima di tre stagioni vegetative, a partire dall'avvenuta messa a dimora.

8. L'avvenuta piantumazione sostitutiva deve essere comunicata al Comune, utilizzando l'apposito modulo Allegato 6 presente sul sito, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dei 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione al protocollo

della comunicazione/richiesta di abbattimento. La verifica di avvenuto attecchimento, funzionale altresì alla riscossione della cauzione/polizza che sarà restituita all'avvenuto attecchimento della pianta e non prima di tre stagioni vegetative, verrà effettuata ordinariamente mediante presentazione di documentazione fotografica datata e dettagliata che comprenda chiari riferimenti collocativi e dell'intorno. L'Ufficio Ambiente si riserva di effettuare controlli a campione.

9. Le tariffe di cui al comma 6 e 7 del presente articolo, potranno essere oggetto di revisione attraverso Delibere di Giunta Comunale ogni 4 (quattro) anni.

Art. 14 - Trattamenti fitosanitari

1. Fatto salvo il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lotta obbligatoria contro la diffusione di malattie fitosanitarie, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale in materia di diffusione delle malattie delle piante o degli animali, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare formalmente e tempestivamente l'insorgenza di attacchi parassitari all'Amministrazione comunale e al Servizio Fitosanitario provinciale, al fine di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del patrimonio verde. (<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>)

2. Si raccomanda, al fine di favorire il regolare sviluppo delle piante e le loro naturali capacità di difesa ed adattamento, l'adozione delle seguenti misure preventive:

- a) scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile, così come indicato nell'Allegato 1;
- b) impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento (vedi art. 18).

3. Qualora sia necessario intervenire con prodotti fitosanitari, comunque tra quelli registrati presso il Ministero della Salute, occorre privilegiare quelli a basso impatto ambientale, utilizzando la minor quantità utile di prodotto possibile nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni fornite dal produttore (tempi, modi, quantità di utilizzo e relative misure di sicurezza).

4. Sono comunque da preferire i prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica, ed è sconsigliato l'utilizzo di prodotti etichettati come "pericolosi".

5. È ammesso l'utilizzo di prodotti diserbanti solo per contrastare la significativa presenza di erbe infestanti su strade asfaltate, marciapiedi, cordonate stradali e pedonali, senza mai interessare direttamente il suolo naturale e prestando particolare attenzione e cautela in caso di vicinanza di corpi idrici.

Art. 15 - Interventi sul verde pubblico effettuati da privati

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale per i reati contro il patrimonio, sono vietati la potatura, l'abbattimento e il danneggiamento di piante appartenenti al patrimonio comunale; l'infrazione di tali divieti è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative così come riportato nell' Allegato 4 del presente regolamento, **ed il ripristino attraverso la piantumazione in sostituzione.**

2. Qualora, in casi del tutto eccezionali, si renda inevitabile un qualsivoglia intervento da parte di soggetti privati sul patrimonio del verde pubblico comunale generalmente inteso (piante, siepi, arbusti, aiuole, manto erboso di parchi e giardini ecc.), questo deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

3. L'autorizzazione, rilasciata dal Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione è subordinata, in caso ve ne sia la necessità, al parere del Servizio Ambiente, che si esprime entro 30 gg. dalla domanda, salvo eventuali proroghe riconducibili a verifiche documentali e lavorazioni particolari;

Art. 16 - Interventi sul verde privato eseguiti nell'ambito di pratiche edilizie

1. Per gli interventi edilizi di **NC** (Nuova Costruzione), **DR** (Demolizione Ricostruzione) e **AM** (Ampliamento) per i quali si renda necessario l'abbattimento di alberature preesistenti, trovano applicazione le norme tecniche attuative dello strumento urbanistico vigente alla data di presentazione dell'istanza, in deroga all' art. 9 comma 5 del presente Regolamento del Verde ad esclusione alberature ricadenti in Tutela Speciale ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b);

2. Gli interventi di cui al comma 1, anche quando non prevedano l'abbattimento di alberature preesistenti, sono soggetti alla presentazione del **Progetto di sistemazione a verde per interventi edilizi (Allegato 8)**, comprensivo di tutti gli allegati ivi riportati.
3. In caso di intervento edilizio ricadente in **PDC** l'autorizzazione all'abbattimento di eventuali alberature, da evidenziare nella documentazione di cui al comma 2, si considera rilasciata contestualmente al titolo abilitativo.
4. In caso di intervento edilizio ricadente in **SCIA** o **CILA** le cui trasformazioni comportino l'abbattimento di alberature preesistenti, l'inizio lavori rimane in ogni caso condizionato al rilascio della specifica autorizzazione, per la quale deve essere preventivamente presentata istanza (**Allegato 5 – Richiesta autorizzazione all'abbattimento di alberi su area privata**);
5. Nei casi di interventi edilizi di **NC, DR e AM** ricadenti in zone in cui non sono presenti indici urbanistico-ecologici e parametri degli interventi concernenti alberature/arbusti, è richiesta la piantumazione nella misura minima di n. 1 (una) pianta ad alto fusto ogni 100 mq. di superficie scoperta del lotto di pertinenza;

Art. 17 - Realizzazione di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica e privata

1. La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica che privata, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per interventi finalizzati alla realizzazione di parchi pubblici di superficie maggiore a 600 mq. dovrà essere redatto progetto del verde con specifica relazione agronomica, il tutto sottoposto all'Ufficio Lavori Pubblici.

TITOLO 3 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Art. 18 - Area e volume di pertinenza degli alberi

1. Si definisce “**Area di Pertinenza**” di un albero la proiezione a terra dello sviluppo dei suoi apparati, aereo e radicale, identificata per semplicità nel cerchio (centrato al fusto dell'albero) avente il raggio di dimensione rapportata alla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1 m) secondo lo schema seguente:

CIRCONFERENZA DEL TRONCO	RAGGIO AREA DI PERTINENZA
da 65 a 110 cm	4 m
da 110 a 155 cm	5 m
da 155 a 250 cm	7 m
> 250 cm	9 m

2. Si definisce “**Volume di Pertinenza**” di un albero il volume del solido cilindrico determinato dalla proiezione della sua area di pertinenza al di sopra ed al di sotto della quota del piano campagna come segue:

- altezza al di sopra del piano di campagna pari all'altezza naturale dell'esemplare arboreo, ovvero quella rilevata dal colletto alla cima senza che questa abbia subito riduzioni con interventi cesori non conformi al presente regolamento; in caso di riduzioni difformi, l'altezza considerata è quella tipicamente raggiunta a maturità dalla specie di appartenenza;
- profondità al di sotto del piano di campagna dipendente dalla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1 m) secondo lo schema seguente:

CIRCONFERENZA DEL TRONCO	PROFONDITÀ
da 65 a 110 cm	2 m
da 110 a 155 cm	2,5 m
da 155 a 250 cm	3,5 m
> 250 cm	5 m

Art. 19 - Attività vietate su area e volume di pertinenza degli alberi

1. Sull'area e nel volume di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro normale sviluppo o alla loro vitalità, ovvero che possa causarne il deperimento o la morte, quali:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% dell'area di pertinenza;
- qualsiasi modificazione del piano di campagna;
- scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno;
- il ricoprimento dell'apparato radicale che non sia di terreno agrario;
- lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi, in particolare di sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque reflue, pietre e materiali ferrosi;
- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- l'affissione diretta su fusto e ramificazioni con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- il deposito di materiali o attrezzature nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- il transito di mezzi.

Art. 20 - Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta sono considerati a tutti gli effetti e ai sensi del presente regolamento come abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionati come tali.

2. Costituiscono eccezione al presente articolo la dispersione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica.

3. È vietato utilizzare aree a verde pubblico per depositi anche temporanei di materiale, che possa danneggiare il manto erboso.

Art. 21 - Scavi in aree verdi o in presenza di alberi

1. I lavori di scavo e di manomissione su aree verdi e alberate pubbliche effettuati da soggetti diversi dall'Amministrazione sono soggetti ad esame e parere tecnico vincolante da parte del Servizio LL.PP o da eventuale specifico disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi, manomissioni e ripristini in suolo pubblico o ad uso pubblico.
2. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte nell'autorizzazione rilasciata dai Servizi comunali competenti.
3. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere preventivamente autorizzati dal servizio competente.

Art. 22 - Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere

1. Gli alberi presenti nelle aree di cantiere devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere. La protezione deve essere realizzata con un sistema idoneo che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
3. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.
4. Oltre ai divieti previsti dall'art. 19, nelle aree e volumi di pertinenza delle piante è vietato:
 - a) il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c) effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici se condotti a distanze inferiori rispetto a quelle indicate ai successivi commi 5, 6 e 7.
5. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
 - a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con una circonferenza maggiore di 250 cm;
 - b) a 3 metri per le piante non incluse nel punto precedente;
 - c) a 1,5 metri per gli arbusti.
6. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
7. Le radici principali/primarie devono essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite.
8. Gli scavi in prossimità delle alberature non devono restare aperti per più di una settimana; in caso di interruzione dei lavori gli scavi devono essere riempiti provvisoriamente e le radici protette con juta o altro materiale idoneo e mantenute umide; in caso di gelo si dovranno adottare misure atte alla protezione delle radici.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Vigilanza sul regolamento

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, dai Carabinieri, dai Carabinieri Forestali, dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Provinciale, nonché dai soggetti eventualmente individuati ai sensi dell'art. 13 Legge 24/11/1981 n. 689 (agenti accertatori) ed ai sensi dell'art. 8 Legge Regione Emilia Romagna n. 24 del 04/12/2003 (volontari), e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei servizi ambientali e tecnici secondo le competenze.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia (Legge Regionale 23/89) per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 24 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate nell'Allegato 3.
2. Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art. 8 della stessa Legge 689/1981.
3. Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nell'Allegato 3 e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita comunque con la rimessa in pristino della/e essenza/e, e all'applicazione delle norme nazionali vigenti in materia di tutela del verde.
4. Le sanzioni previste sono soggette ad aggiornamento biennale secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita arrotondate all'euro per difetto.
5. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento comportano la diretta assunzione di responsabilità degli operatori nei confronti del Comune in solido con i titolari degli interventi.

Art. 25 - Procedimento di riduzione in pristino

1. L'onere per la riduzione in pristino alle manomissioni del patrimonio verde è a carico dell'autore della manomissione stessa, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio comunale competente secondo la procedura di seguito enunciata.
3. I lavori di ripristino potranno essere effettuati:
 - a) su suolo pubblico, dal personale dell'Amministrazione comunale: l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'Allegato 3 del presente regolamento; oppure da ditte specializzate individuate all'Amministrazione: l'importo sarà computato applicando i prezzi Assoverde dell'anno di riferimento o i prezziari regionali;
 - b) su suolo privato, direttamente dall'autore della manomissione o da ditta specializzata incaricata allo scopo: l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'Allegato 3 del presente regolamento;
4. La corretta esecuzione delle opere sarà accertata in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'esecutore delle opere e opportunamente verbalizzata.

Art. 26 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e norme contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, prevale quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si intendono recepite in modo automatico.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, e annulla automaticamente il precedente regolamento del verde (approvato con Delibera n. 62 del 22/11/1994).